

XVIII legislatura

**A.S. 2201:**

**"Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-legge 22  
marzo 2021, n. 42, recante misure  
urgenti sulla disciplina sanzionatoria  
in materia di sicurezza alimentare"  
(Approvato dalla Camera dei deputati)**

Maggio 2021  
n. 222



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 2201: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL222, maggio 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

## INDICE

Articolo 1 ( <i>Modifiche urgenti all'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021</i> ).....	1
Articolo 1-bis ( <i>Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021</i> ).....	2
Articolo 1-ter ( <i>Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014, concernenti l'istituto della diffida nel settore agroalimentare</i> ) .....	3
Articolo 2 ( <i>Clausola di invarianza finanziaria</i> ) .....	3



## Articolo 1

### *(Modifiche urgenti all'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021)*

Il comma 1, modificando l'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 27 del 2021, dispone quanto segue:

- la lettera a) esclude dall'abrogazione della legge n. 283 del 1962 (oltre agli articoli 7, 10 e 22, come già previsto) anche gli articoli 5, 6, 8, 9, 11, 12, 12-*bis*, 13, 17, 18, 19 (riferiti a divieti nella preparazione di alimenti e bevande (articolo 5), alla produzione, commercio e vendita di fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate (articolo 6), al divieto di detenzione di sostanze vietate nella lavorazione di alimenti e bevande negli stessi locali di lavorazione (articolo 9), al divieto di impiego di determinati materiali nella produzione e nel commercio di utensili da cucina o da tavola (articolo 11), alle pene accessorie della chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e della revoca della licenza in caso di condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli 5, 6 e 12 (articolo 12-*bis*), al divieto di sorprendere la buona fede o di indurre in errore gli acquirenti sulla natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle sostanze alimentari in vendita vantando particolari azioni medicamentose (articolo 13), alla previsione della punibilità con sanzione amministrativa delle violazioni di quanto previsto nella legge (articolo 17), all'applicabilità di talune disposizioni della legge al sussistere di particolari presupposti (articoli 18 e 19));
- la lettera b) esclude dall'abrogazione della legge n. 441 del 1963 anche gli articoli 3 (recante la soppressione di una norma in materia di divieto di vendita o distribuzione di sostanze alimentari adulterate, contraffatte o non rispondenti per natura, sostanza o qualità alla denominazione con cui sono designate o sono richieste), 4 (in materia di fitofarmaci, presidi delle derrate alimentari immagazzinate, additivi chimici, surrogati o succedanei di sostanze alimentari), 5 (in materia di indicazioni essenziali sulle confezioni o sulle etichette), 6 (sanzioni per i contravventori del divieto di detenere nei locali di lavorazione prodotti il cui utilizzo sia vietato nel ciclo produttivo), 8 (sanzioni per il divieto di produrre e commercializzare prodotti destinati ad entrare in contatto con il cibo se contenenti piombo, stagno ecc.), 9 e 10 (sanzioni per il divieto di introdurre in Italia prodotti destinati all'alimentazione se non rispondenti ai requisiti di cui alla legge n. 283 del 1962), nonché 12 (potere del medico e del veterinario provinciale di disporre la chiusura, anche definitiva nei casi di recidiva o di maggiore gravità, dello stabilimento o dell'esercizio in cui si sia verificata la violazione), oltre all'articolo 7, già mantenuto vigente;
- la lettera c) fa salva l'applicazione, nel quadro dell'abrogazione del D.P.R. n. 327 del 1980, delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-*bis*, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge n. 283 del 1962.

**La RT** afferma che la disposizione mira a tutelare il rispetto di importanti norme dettate per il benessere della collettività e non è suscettibile di determinare alcun onere per la finanza pubblica avendo carattere precettivo e ordinamentale, facendo peraltro permanere inalterato il sistema dell'attuale apparato sanzionatorio e del relativo gettito d'entrata per le casse dell'erario.

L'intervento normativo si è reso necessario al fine di evitare l'abrogazione di alcune disposizioni aventi natura sanzionatoria, sia penali che amministrative, inerenti alla legge n. 283 del 1962, come modificata a seguito dell'approvazione dell'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 27 del 2021, prima della sua entrata

in vigore, prevista per il 26 marzo 2021. Parimenti, le modifiche in esame permettono di escludere l'abrogazione delle disposizioni della legge n. 441 del 1963, nonché del regolamento di esecuzione della legge n. 283 del 1962 di cui al D.P.R. n. 327 del 1980.

Si tratta di intervento normativo reso necessario per evitare che molti illeciti compiuti a danno della salute dei consumatori rimangano impuniti per effetto dell'abrogazione sancita dal decreto legislativo n. 27 del 2021 attuativo del Regolamento UE 2017/625 che, invece, è stato dettato da tutt'altro intento normativo.

**Al riguardo**, si premette che le norme in esame modificano l'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 27 del 2021, al quale non sono stati ascritti effetti finanziari. In particolare, vengono escluse dall'abrogazione, e dunque mantenute vigenti, una pluralità di disposizioni della legge n. 283 del 1962 e del suo regolamento di esecuzione, nonché della legge n. 441 del 1963 relative a divieti, autorizzazioni, prescrizioni e sanzioni in materia di igiene alimentare, così come il relativo apparato sanzionatorio.

Non vi sono osservazioni da formulare, in considerazione del carattere ordinamentale delle disposizioni, del mantenimento di un apparato sanzionatorio in grado di fornire gettito all'erario (sia pur meramente eventuale) e del fatto che alle abrogazioni ora revocate non erano stati ascritti effetti finanziari.

#### **Articolo 1-bis**

##### ***(Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021)***

Il comma 1, modificando il decreto legislativo n. 27 del 2021, prevede che anche ai campioni prelevati in un'unica aliquota per limiti alla ripetibilità dell'analisi o della prova si applichino le disposizioni di cui all'articolo 223 del decreto legislativo n. 271 del 1989, che concedono il diritto alla parte interessata di presenziare alle analisi e di assistere alle operazioni di revisione (lettera a).

Inoltre (lettera b) elimina la previsione per cui le procedure di controversia di cui all'articolo 8, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1 (controlli e sanzioni riguardanti gli alimenti e la sicurezza alimentare, mangimi e sicurezza dei mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari e pesticidi), sostituiscono quelle di cui all'articolo 223 del decreto legislativo n. 271 del 1989 (Analisi di campioni e garanzie per l'interessato - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale)

**La RT** non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, nulla da osservare, stante la natura ordinamentale delle disposizioni e del fatto che l'avviso alla parte interessata circa il luogo e l'orario delle operazioni può essere effettuato anche oralmente e comunque a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

## **Articolo 1-ter**

### ***(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014, concernenti l'istituto della diffida nel settore agroalimentare)***

Il comma 1, sostituendo il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014, stabilisce che per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare (finora la previsione è limitata alla materia agroalimentare), per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili (l'implicito divieto di attivare la procedura in esame dopo la prima violazione, anche se sanabile, non è attualmente previsto), diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di 30 giorni (attualmente il termine è fissato dall'amministrazione e può raggiungere i 90 giorni) dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili (viene espunto l'inciso che consente tale eliminazione mediante comunicazione ai consumatori). In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 689 del 1981 (in materia di contestazione e notificazione). In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981 (sanzione in misura ridotta). I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte (i due ultimi periodi innovano la legislazione vigente) (lettera a)).

Inoltre (lettera b)), consente la riduzione del 30% della sanzione, se già prevista in misura ridotta, nel caso di pagamento effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, anche nel caso in cui la sanzione amministrativa pecuniaria sia accompagnata da un'ulteriore sanzione (finora deve essere l'unica sanzione comminata per poter usufruire di tale beneficio).

**La RT** non considera l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, si rileva che la disposizione di cui la lettera b) appare suscettibile di determinare una riduzione del gettito, sia pur di importo verosimilmente molto contenuto e comunque in relazione a poste meramente eventuali e che non dovrebbero essere contabilizzate nei saldi tendenziali.

## **Articolo 2**

### ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

Il comma 1 impone che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Mar 2021

[Nota di lettura n. 214](#)

**A.S. 2133:** "Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

"

[Elementi di documentazione n. 9](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi delle spese per missioni e programmi

"

[Nota di lettura n. 213](#)

Schema di decreto legislativo recante recepimento art. 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 su obblighi in materia di Iva per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 su disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a cessioni nazionali di beni (**Atto del Governo n. 248**)

"

[Nota di lettura n. 215](#)

**A.S. 2144:** "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"

Apr 2021

[Nota di lettura n. 216](#)

**A.S. 2167:** "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici"

"

[Nota di lettura n. 218](#)

**A.S. 2168:** "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia"

"

[Nota di lettura n. 217](#)

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio (**Atto del Governo n. 249**)

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 26](#)

**A.S. 2144** - Decreto-legge n. 41 del 2021 ("Sostegni"): utilizzo autorizzazione all'indebitamento e risorse e impieghi

"

[Nota di lettura n. 219](#)

**A.S. 2172:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 27](#)

Documento di economia e finanza 2021 (**Doc. LVII, n. 4**)

"

[Nota di lettura n. 220](#)

**A.S. 2169:** "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 221](#)

**A.S. 2191:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>